COSTITUZIONE DI UNA AZIENDA AUTONOMA PER LA VILLA NAZIONALE DI STRA

Art. 11

Gli eventuali utili della gestione, detratte le spese, saranno devoluti per il miglioramento della Villa compreso il suo fabbricato principale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Bottai - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Versione in vigore dal 14 agosto 1938, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione di una Azienda autonoma per la Villa nazionale di Stra
Estremi	Legge 23 giugno 1938, n. 1110
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-di-una-azienda-autonoma-per-la-villa-nazionale-di-stra/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it